

ALLEGATO N. 4

**ESTRATTO DEL DOCUMENTO “REGOLE CONDIVISE”
DELL’OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA**

1. I singoli Contratti di Fornitura, stipulati ai sensi del Contratto Quadro 2016, sono consegnati all’Organizzazione Interprofessionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia” (in seguito OI) entro il 8 giugno 2016.
2. L’OI verifica la conformità dei contratti di fornitura stipulati rispetto al Contratto Quadro d’Area secondo quanto previsto dall’Allegato A delle Regole Condivise, entro tre settimane dal termine fissato per la consegna.
3. L’OI verifica la congruità dei contratti di fornitura stipulati secondo quanto previsto dall’Allegato B delle Regole Condivise entro tre settimane dal termine fissato per la consegna.
4. Le OP comunicano all’OI entro il 30 giugno i dati definitivi relativi alle superfici effettivamente coltivate. L’OI provvede all’elaborazione dei dati in forma aggregata ed alla comunicazione agli associati.
5. Per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, è prevista la possibilità di trasferimento dell’impegno contrattuale: è possibile in tal caso trasferire il contratto o parte di esso alle stesse condizioni stipulate ad uno o più soggetti, dando comunicazione all’OI prima dell’inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto, corredata di liberatoria delle parti. I contratti condizionati alla fornitura di idonee garanzie di pagamento, in caso di mancato rispetto delle condizioni, potranno essere trasferiti senza liberatoria solo se l’OP invia comunicazione scritta alla controparte e all’OI entro e non oltre il 15 luglio; avvenuta la comunicazione, il trasferimento può essere perfezionato anche in data successiva al 15 luglio. Resta inteso che in assenza di tale comunicazione i contratti condizionati potranno essere trasferiti successivamente al 15 luglio solo con liberatoria.
6. Il Contratto Quadro d’Area prevede la possibilità di stipula di Contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, dopo l’esaurimento del contratto stesso con una tolleranza del 4% rispetto al quantitativo contrattato (100%), nelle modalità previste dalle Regole Condivise.
7. Le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate dopo il 20 agosto (ad eccezione di produzioni particolari), ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre industrie e OP. Le integrazioni ai contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t sono consentite fino a 500 tonnellate, oltre tale valore è consentita l’integrazione fino al 20% del quantitativo di ogni singolo contratto. Integrazioni superiori devono essere autorizzate dal Comitato di Coordinamento dell’OI. Il quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantiene tutte le condizioni stipulate nel contratto. In caso di integrazioni comprese tra il 10% ed il 20% le condizioni economiche relative alla quantità eccedente il 10% possono essere oggetto di modifica.
8. Per comprovare l’avvenuto ritiro del prodotto ed i dati corrispondenti (qualità, peso e prezzo finale del prodotto ritirato), le imprese rilasciano un certificato di consegna, in forma cartacea secondo il modello diffuso dall’OI, fornendo copia alle OP e copia ai produttori agricoli. I dati contenuti nei certificati di consegna sono trasmessi dalle industrie alle OP richiedenti in forma telematica, secondo il

tracciato record fornito dall'OI entro le 24 ore successive. Le OP e le OP di Autotrasformazione inviano i dati contenuti nei certificati all'OI in forma aggregata per trasformatore, entro il mercoledì successivo alla settimana di consegna. Analogamente le imprese di trasformazione comunicano all'OI i dati aggregati contenuti nei certificati di consegna relativi a soggetti non associati, singoli produttori inclusi.

9. Entro il 20 ottobre le imprese di trasformazione comunicano all'OI i quantitativi suddivisi per tipologia di prodotto finito e per soggetto fornitore ed entro il 30 novembre il costo medio della materia prima lavorata e dei trasporti.
10. Le OP sono tenute a comunicare all'OI, entro i 15 giorni successivi al termine stabilito nel contratto per la scadenza delle singole rate, l'elenco delle imprese di trasformazione in regola con i pagamenti.
11. Le OP si impegnano a provvedere al versamento ai propri associati degli importi percepiti dalle imprese di trasformazione relativi alla materia prima entro i successivi 15 giorni.
12. Nel caso in cui il pagamento delle singole scadenze della materia prima avvenga con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai termini previsti nel contratto di fornitura, l'impresa di trasformazione ha l'obbligo di fornire, così come le OP venditrici hanno l'obbligo di richiedere, idonea garanzia, che sarà parte integrante del contratto relativo alla campagna successiva.
13. Possono stipulare i contratti per la nuova campagna le imprese che entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo risultano in regola coi pagamenti della campagna precedente. I pagamenti oggetto di tale disposizione sono quelli relativi a:
 - materia prima
 - premio tardivo
 - premialità/penalità programmazione.

Qualora si verificassero casi del tutto particolari relativi al mancato pagamento completo entro i termini previsti, le imprese di trasformazione private e cooperative e le OP daranno comunicazione tempestiva all'OI; il Comitato di Coordinamento dell'OI sentiti gli interessati e valutate le specifiche situazioni deciderà se ammettere il caso particolare.